



## DOCUMENTO INFORMATIVO RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

*Aggiornato con la Legge 27 dicembre 2017, n.205 Bilancio di revisione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con circolare Covip  
n.888 del 8 febbraio 2018*

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) fra le prestazioni del Fondo Pensione e in data 8 febbraio 2018 la Covip ha emanato la Circolare n.888 del 2018, dove ha chiarito gli aspetti regolamentari e operativi utili per adeguare i documenti del fondo pensione.

Tale nuova prestazione amplia la possibilità di utilizzo del Fondo Pensione, rendendola particolarmente interessante laddove si intenda utilizzare la posizione accantonata nel periodo intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento nel regime obbligatorio.

In questi anni il fondo pensione è stato già utilizzato in molti casi attraverso la richiesta dei riscatti agevolati per mobilità o esodo e di quelli non agevolati per perdita dei requisiti di partecipazione.

Tale prestazione che consente di percepire un reddito periodico potrebbe soddisfare meglio le esigenze che si determinano in queste fasi di passaggio, senza dimenticare che il migliore trattamento fiscale permetterebbe di incrementare i benefici di tale scelta.

Conosciamo insieme la nuova RITA.

Che cosa è la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?

La RITA è una prestazione pensionistica complementare che può essere erogata in forma di rendita temporanea anticipata dal Fondo Pensione dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta fino all'età del pensionamento pertanto: La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.lgs. 252/05 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

## **EFFICACIA**

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

## **DESTINATARI**

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

## **REQUISITI**

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

1. cessazione dell'attività lavorativa,
2. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
3. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;

- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato: dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

## **OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto, che al massimo potrà ammontare a 10 anni. Il Fondo Pensione Caimop è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.lgs. 252/05 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.lgs. 124/1993).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 252/05.

## **MODALITA' DI RICHIESTA**

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione che sarà reso disponibile direttamente presso gli uffici della forma pensionistica o nel sito web della medesima.

## **COSTI**

Per l'erogazione di ogni rata di RITA verrà addebitato un onere pari ad € 10,00 a copertura oneri amministrativi

## **TRATTAMENTO FISCALE**

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.